

Specifici chiarimenti relativi ai “Criteri per la definizione del Piano regionale di dimensionamento della rete scolastica piemontese” per l’anno scolastico 2011/2012

1. Scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

- criteri 1 a e 1 c della deliberazione del Consiglio regionale 315 – 4846 del 2 febbraio 2010 (numero minimo di allievi dell’autonomia scolastica)
al fine di evitare l’eccessiva frammentazione della rete dell’offerta scolastica, il valore minimo di 500 alunni per l’acquisizione e il mantenimento dell’autonomia scolastica, ridotto a 300 per le scuole di montagna e nelle aree a marginalità socio-economica, va di norma inteso come soglia minima per ciascuna Autonomia scolastica

- criteri 1 e, 1 g della deliberazione del Consiglio regionale 315 – 4846 del 2 febbraio 2010 (costituzione istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e di scuola dell’infanzia)
la costituzione di nuovi istituti comprensivi di scuole del primo ciclo e della scuola dell’infanzia, anche al fine di garantire la continuità didattica, deve derivare in modo prioritario da verticalizzazioni che non smembrino circoli didattici e/o scuole secondarie di primo grado

2. Scuola secondaria di secondo grado

in relazione all’ultimo capoverso del capitolo “scuola secondaria di II grado” (pagina 19 dell’allegato alla D.C.R. n. 315-4846 del 2 febbraio 2010 di approvazione dei criteri per la definizione del piano regionale di dimensionamento delle autonomie scolastiche piemontesi)

“considerato il momento di transizione in atto, al fine di consentire la realizzazione di una completa programmazione di offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale , per l’anno scolastico 2010/11, di norma, non potrà essere autorizzata né l’attivazione negli istituti scolastici di indirizzi aggiuntivi rispetto all’anno scolastico precedente, né la modifica di denominazione degli istituti”

si specifica che:

- per “denominazione degli istituti” si intende la loro tipologia (liceo, istituto tecnico, istituto professionale, Istituto di Istruzione Superiore - “I.I.S.” -);
- il numero degli “indirizzi aggiuntivi” è riferito al numero degli indirizzi effettivamente attivati da ciascuna autonomia scolastica nell’anno scolastico 2010/2011;
- possono essere attivati nuovi indirizzi solamente nel caso si propongano sostituzioni di indirizzi effettivamente attivi nell’anno 2010/2011.